



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 del 12-09-2022

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
**DESTINAZIONE IMMOBILE A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA E
DEFINIZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI
DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA.**

L'anno **duemilaventidue** addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.

Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

NARDO ROBERTO

NARIUZZI ANASTASIA

ORLANDO CARMELO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	Presente
RINUNCINI ENRICO	Presente
RAVAZZOLO EMY	Assente
NARDO ROBERTO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
ZIGLIO ALESSIA	Presente
DE BONI GABRIELE	Presente
GASPARIN ALESSIA	Assente
BASSAN ALESSANDRO	Presente
NARIUZZI ANASTASIA	Presente
PEGORARO NICOLO'	Presente
ORLANDO CARMELO	Presente
SCHIAVON MARCO	Presente
FORSIN FRANCESCO	Presente
RENNA FILIPPA	Assente
VOLPIN LEONARDO	Presente
SALMASO LAURA	Presente

Presenti 14 Assenti 3

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
MERLO ANNALISA

[firma digitale sull'originale]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Politiche Sociali;

Atteso che negli ultimi anni si è assistito ad un consistente incremento di famiglie destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto o di rilascio dell'immobile adibito a propria abitazione ed in situazione di incapienza e di cittadini del tutto privi di abitazione ed in situazione di grave marginalità sociale che si sono rivolti ai Servizi Sociali con richiesta di sistemazione alloggiativa e per i quali si è dovuto intervenire in via d'urgenza con sistemazioni di fortuna sostenendone i relativi oneri;

Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 10.12.2003, con la quale è stato disposto di destinare due alloggi di proprietà comunale, siti in via Pianta, già destinati ad alloggi per persone anziane, a situazioni di documentata emergenza abitativa;

Atteso che, per fronteggiare le sopra illustrate situazioni di disagio ed emergenza abitativa questa Amministrazione Comunale dispone solamente degli immobili sopra indicati e che il numero di alloggi di edilizia residenziale presenti nel comune non risulta idoneo a dare risposta a tali situazioni;

Ritenuto pertanto opportuno assumere iniziative idonee ad offrire sistemazione temporanea ai nuclei familiari in grave situazione di fragilità socio-economica;

Atteso che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al fine di valorizzare e rendere fruibili in favore della collettività i beni confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, ha attivato una piattaforma telematica per acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei possibili destinatari e mettere a disposizione degli stessi le informazioni e la documentazione riguardanti gli immobili confiscati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27.10.2021, con la quale, prendendo atto della presenza nel territorio comunale dei beni oggetto di confisca definitiva catastalmente individuati come segue:

- N.C.E.U. Fg. 7, Mapp. 51, sub 45, via A. Mazzetto, 16, p. 1, cat. A/3, cl. 2, 2 vani, R.C. 154,94;
Fg. 7, Mapp. 51, sub 65, via A. Mazzetto, 16, p. T, cat. C/3, cl. 1, mq 12, R.C. 22,93,
- è stato disposto di manifestare all'ANBSC l'interesse di questo ente all'acquisizione ed utilizzo di detti immobili, per essere destinati a finalità sociali;

Richiamati il decreto del Direttore dell'ANBSC n. 0072757 del 27.12.2021, con la quale tali beni (riferiti ad una abitazione con relativo posto auto) sono stati destinati al patrimonio indisponibile del Comune di Ponte San Nicolò per finalità sociali, e la propria deliberazione n. 9 del 02.02.2022, con cui detti immobili sono stati acquisiti al patrimonio comunale;

Ritenuto doveroso, per quanto suesposto di destinare l'alloggio sopra indicato a soggetti richiedenti che versano in situazioni di documentata emergenza abitativa;

Richiamata la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante *Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*, che all'art. 44 consente di destinare alloggi per fronteggiare specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa per offrire sistemazioni provvisorie;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 48 del 30.10.2019, con la quale si è provveduto a definire le particolari condizioni di disagio sociale in presenza delle quali attribuire il punteggio previsto dall'art. 28, comma 2, della citata L.R. 39/2017 e dall'art. 8, comma 4 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4 - attuativo di tale norma, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Atteso che con la citata deliberazione di C.C. n. 65 del 10.12.2003 sono state definite le condizioni che configurano una situazione di emergenza abitativa ed individuati i criteri e le modalità cui attenersi in presenza di più situazioni di documentata difficoltà;

Considerato che, nell'applicazione dei criteri definiti da tale deliberazione, l'Ufficio Servizi Sociali ha individuato alcune criticità e segnalato la necessità di provvedere ad alcune integrazioni, sulla scorta sia delle modifiche normative intercorse a seguito dell'approvazione della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, abrogativa e sostitutiva della previgente L.R. 2 aprile 1996, n. 10 *Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica*, che delle concrete situazioni di emergenza abitativa di disagio sociale che si sono rivolte a queste ente e rispetto alle quali è stato necessario porre in atto interventi in via d'urgenza;

Ritenuto, per quanto sopra, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con la citata deliberazione n. 65/2003, di individuare i seguenti criteri ai quali il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, deve attenersi ogni qualvolta sia da destinare un alloggio destinato ad emergenze abitative, specificando che si è in presenza di documentata emergenza abitativa, ogni qualvolta il soggetto si trova in una delle seguenti condizioni:

- perdita dell'alloggio a causa di calamità,
- sfratti esecutivi,
- provvedimenti di rilascio o di sgombero di unità abitative da recuperare,
- totale assenza di alloggio da almeno 3 mesi;

Ritenuto, altresì, di dare altresì indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in analogia con i criteri di formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica individuati dalla citata norma regionale e di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 48/2019 sopra menzionata, di attenersi nella scelta del beneficiario, in caso di compresenza di più emergenze abitative documentate, ai criteri di seguito indicati, fermi restando, ai fini dell'assegnazione, la verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 25 della citata L.R. 3 novembre 2017, n. 39, con esclusione del requisito di cui al comma 2, lettera a), da sostituirsi con il requisito delle residenza nel Comune di Ponte San Nicolò da almeno un anno, ed il rispetto dei parametri di cui all'art. 10 del citato regolamento regionale:

A)	PRESENZA DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA L'ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO O DI CONDIZIONE OGGETTIVA CHE RENDA IMPOSSIBILE L'USO DELL'ALLOGGIO O MANCANZA ASSOLUTA DI ALLOGGIO DA ALMENO 3 MESI	PUNTI 12
B)	SITUAZIONE DI TUTELA DI MINORI (come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare)	PUNTI 8
C)	NUCLEO FAMILIARE CON UNICO ADULTO DI RIFERIMENTO (nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico o da un unico adulto con uno o più minori)	PUNTI 5
D)	STATO DI DISAGIO ECONOMICO indicatore ISEE da € 2.000,00 ad € 10.000,00	PUNTI 4
	indicatore ISEE fino ad € 2.000,00	PUNTI 8
E)	PRESENZA DI ANZIANO O COPPIA DI ANZIANI presenza di almeno un anziano di età pari o superiore a sessantacinque anni	PUNTI 4
	presenza di almeno un anziano di età pari o superiore a settantacinque anni	PUNTI 5
F)	TITOLARITÀ DI INVALIDITÀ CIVILE presenza di almeno un componente cui sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74%	PUNTI 5
	presenza di almeno un componente invalido riconosciuto anche portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92	PUNTI 6
G)	SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ATTESTATO DAL SERVIZIO SOCIALE	FINO A PUNTI 6

precisando che i punteggi sopra indicati possono essere tra loro sommati e che in caso di parità di punteggio dovrà essere assegnata priorità a nuclei familiari con ISEE inferiore;

Ritenuto, inoltre, al fine di consentire una rotazione degli immobili destinati alle emergenze abitative, di stabilire che gli immobili siano assegnati a titolo temporaneo per due anni, rinnovabili per ulteriori due anni, previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno portato all'assegnazione e del regolare pagamento del canone di locazione;

Ritenuto, infine, di far riferimento, ai fini della determinazione del canone di locazione, a quanto disposto dall'art. 36 della citata L.R. 39/2017 e dall'art. 7 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4, come aggiornato con Regolamento Regionale 19 dicembre 2019, n. 4;

Precisato che i criteri approvati con la presente delibera sostituiscono quelli individuati con la propria precedente deliberazione n. 65 del 10/12/2003 che, pertanto, dall'esecutività del presente atto si considera abrogata;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento e riportati in calce al presente provvedimento;

Presenti n. 13 (Essendo rientrata Renna e uscite Salmaso e Ziglio)

Votanti n. 13.

Con voti:

FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva; Facciamo Ponte)

CONTRARI 3 (Lega-Liga Veneta)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di destinare i beni oggetto di confisca definitiva catastalmente individuati come segue:
 - N.C.E.U. Fg. 7, Mapp. 51, sub 45, via A. Mazzetto, 16, p. 1, cat. A/3, cl. 2, 2 vani, R.C. 154,94;
Fg. 7, Mapp. 51, sub 65, via A. Mazzetto, 16, p. T, cat. C/3, cl. 1, mq 12, R.C. 22,93
a situazioni di documentata emergenza abitativa, dando indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di provvedere alle future assegnazione di detto alloggio e della sua pertinenza a famiglie che versino in tali situazione;
2. Di individuare i seguenti criteri ai quali il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, deve attenersi ogni qualvolta sia da assegnare un alloggio destinato ad emergenze abitative, specificando che si è in presenza di documentata emergenza abitativa, ogni qualvolta il soggetto si trova in una delle seguenti condizioni:
 - perdita dell'alloggio a causa di calamità,
 - sfratti esecutivi,
 - provvedimenti di rilascio o di sgombero di unità abitative da recuperare,
 - totale assenza di alloggio da almeno 3 mesi;
3. Di dare altresì indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in analogia con i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica individuati dalla L.R. 39/2017 e di quelli stabiliti da questo Consiglio Comunale con deliberazioni n. 65/2003 e n. 48/2019, di attenersi nella scelta del beneficiario, in caso di compresenza di più emergenze abitative documentate, ai criteri di seguito indicati, fermi comunque restando la verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 25 della citata L.R. 3 novembre 2017, n. 39, con esclusione del requisito di cui al comma 2, lettera a), da sostituirsi con il requisito delle residenza nel Comune di Ponte San Nicolò da almeno un anno, ed il rispetto dei parametri di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4, come aggiornato con Regolamento Regionale 19 dicembre 2019, n. 4:

A) PRESENZA DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO DELL'IMMOBILE PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA L'ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO O DI CONDIZIONE OGGETTIVA CHE RENDA IMPOSSIBILE L'USO DELL'ALLOGGIO O MANCANZA ASSOLUTA DI ALLOGGIO DA ALMENO 3 MESI PUNTI 12

B) SITUAZIONE DI TUTELA DI MINORI PUNTI 8
(come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare)

C) NUCLEO FAMILIARE CON UNICO ADULTO DI RIFERIMENTO (nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico o da un unico adulto con uno o più minori)	PUNTI 5
D) STATO DI DISAGIO ECONOMICO indicatore ISEE da € 2.000,00 ad € 10.000,00	PUNTI 4
indicatore ISEE fino ad € 2.000,00	PUNTI 8
E) PRESENZA DI ANZIANO O COPPIA DI ANZIANI presenza di almeno un anziano di età pari o superiore a sessantacinque anni	PUNTI 4
presenza di almeno un anziano di età pari o superiore a settantacinque anni	PUNTI 5
F) TITOLARITÀ DI INVALIDITÀ CIVILE presenza di almeno un componente cui sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74%	PUNTI 5
presenza di almeno un componente invalido riconosciuto anche portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92	PUNTI 6
G) SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ATTESTATO DAL SERVIZIO SOCIALE	FINO A PUNTI 6

precisando che i punteggi di cui sopra indicati possono essere tra loro sommati e che, in caso di parità di punteggio, dovrà essere assegnata priorità a nuclei familiari con ISEE inferiore;

4. Di disporre che i beni di cui al punto 1) vengano assegnati a titolo temporaneo per due anni, rinnovabili per una sola volta, previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno portato all'assegnazione, ivi compresi quelli indicati al precedente punto 3) e del regolare pagamento del canone di locazione;
5. Di disporre che ai fini della determinazione del canone di locazione venga fatto riferimento a quanto disposto dall'art. 36 della L.R. 39/2017 e dall'art. 7 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4, come aggiornato con Regolamento Regionale 19 dicembre 2019, n. 4;
6. Di dare atto che i criteri testé indicati entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione che li approva;
7. Di abrogare, con effetto dall'entrata in vigore dei criteri sopra indicati, quelli già individuati con propria precedente deliberazione n. 65 del 10.12.2003.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva; Facciamo Ponte)

CONTRARI 3 (Lega-Liga Veneta)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *

Punto n. 3 all'O.d.G.

DESTINAZIONE IMMOBILE A SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA E DEFINIZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SITUAZIONE DI EMERGENZA.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Passiamo al punto n. 3 all'ordine del giorno: “*Destinazione immobile a situazione di emergenza abitativa e definizione criteri per l'assegnazione degli alloggi comunali destinati a situazione di emergenza*”.

Come vi ricordate, nel precedente Consiglio, in uno dei precedenti Consigli comunali abbiamo approvato la destinazione ad alloggio per situazioni di emergenza, un alloggio acquisito alla mafia e ora ci si è posto il problema di come assegnarlo, perché gli uffici si sono ovviamente confrontati con il sottoscritto, con la maggioranza, nel dire: okay, adesso noi abbiamo una persona che ha tutte le caratteristiche, però perché decidere – perché comunque avevamo detto così – perché decide il capo ufficio e invece non ho un regolamento? Ed allora abbiamo così preso l'opportunità per proporre questa bozza di regolamento, che non è altro che il regolamento già previsto per l'assegnazione delle case ATER, riformulato e aggiustato un po', perché si questi sono casi veramente di emergenza abitativa, proprio perché siccome nel patrimonio comunale di Ponte San Nicolò ne abbiamo tre, cioè ne avremmo tre con questo nuovo, quindi magari in futuro quando ci sarà da sostituire i due che già occupano questi due alloggi, gli uffici e i servizi sociali hanno comunque un regolamento che il Consiglio comunale ha predisposto e dato a loro.

Cos'è che si prevede? Si prevede una serie di punteggi, leggo ovviamente il deliberato. Allora, al punto a) per 12 punti c'è: presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile per i quali sia stata disposta l'esecuzione forzata per il rilascio e di condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio o mancanza assoluta di alloggio da almeno tre mesi (punti 12, come dicevo); situazione di tutela di minori, come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minori o dal Giudice tutelare (punti 8); nucleo familiare con unico adulto di riferimento, nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico o da un unico adulto con uno o più minori (punti 5); stato di disagio economico, ISEE da 2.000 a 10.000 euro (punti 4), ISEE fino a 2.000 (punti 8); presenza di anziani o coppia di anziani, presenza di almeno un anziano di età pari o superiore a 65 anni, presenza di almeno un anziano di età pari o superiori a 75 anni, il primo con 4 punti e il secondo con 5; titolarità di invalidità civile, presenza di almeno un componente a cui sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 75% (5 punti); presenza di almeno un componente invalido riconosciuto anche portatore di handicap, in situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992 (punti 6); situazione di grave disagio sociale attestato dal servizio sociale (punti 6), precisando che i punteggi di cui sopra indicati possono essere tra loro sommati e che in caso di parità di punteggio dovrà essere assegnata priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore.

Quindi queste saranno le regole per la futura assegnazione degli alloggi destinati a situazioni di emergenza. Prego, la discussione se c'è. Orlando, prego.

Rientra RENNA. Presenti n. 15.

ORLANDO CARMELO – Consigliere comunale

Grazie, Presidente. Ecco un altro esempio che poteva essere discusso in Commissione. Per carità, sembra tutto semplice, in realtà questo è un passo, per alcuni aspetti un aspetto nuovo, una procedura nuova e quindi perché non parlarne in Commissione? È fatica seguire a posteriori quello che fanno altri, è fatica scrivere, ma è fatica anche capire quello che hanno scritto, perché? Perché devi entrare nella loro testa, devi andare a verificare quello che c'è scritto nelle leggi e comparare. Forse è doppia fatica. Quindi un plauso a chi fa doppia fatica, ovvero noi dell'opposizione, oltre che ai dipendenti della macchina pubblica. Io sono contrario a questa delibera, se non altro perché andate a togliere un punto, ovverosia che questo sistema è in piedi con questi punteggi e nel redigerlo richiamate la Legge regionale, le indicazioni e via dicendo, ma andate ad escludere il requisito di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 25 della Legge regionale. Io qui dissento: o viene tolta quella frase o io voto contrario. Grazie. Poi vi spiegherò, eventualmente, del perché.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Se vuole già spiegarlo, così capiamo il motivo. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Marco Schiavon.

SCHIAVON MARCO – Consigliere comunale

Oltre ad associarmi a quanto detto poco fa dal capogruppo Orlando, che poi dopo integrerà eventualmente e spiegherà che cosa è stato tolto di così importante, anzi direi fondamentale, da questa Legge regionale, perché da una parte si richiama e dall'altra poi dopo si ritoglie un punto importante, andando a snaturare questo articolo.

Io volevo capire, vedo che qui sono previsti anche dei casi dove ci sia diciamo la possibilità, dove si dà parecchio punteggio a casi di emergenza. Quindi, se nell'eventualità possano essere poi chiedo, domanda, attribuiti gli alloggi o l'alloggio a situazioni di emergenza, questa emergenza se poi dovesse a un certo punto avere termine, che cosa succede? Rimangono dentro lo stesso oppure si prevede una sostituzione? Grazie.

Esce SALMASO. Presenti n. 14.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Ci sono altri interventi? Esce il consigliere Salmaso. Prego, Orlando.

ORLANDO CARMELO – Consigliere comunale

Ecco, allora, in Commissione avremmo potuto analizzare un attimo questi sei – sette punti: a), b), c), d), e) e f), perché vengono dati, chiaramente sulla base di comprovata necessità, difficoltà, invalidità civile, anziani, coppie anziani, disagio economico, c'è anche la tempistica, perché dice che c'è una rotazione e i contratti mi pare che siano due più due, due anni e rinnovabili per altri due, leggevo ieri sera, ma vediamo. Ecco, esatto, due anni più due, rinnovabili per altri due, previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno portato all'assegnazione del regolare pagamento del canone di locazione.

In Commissione potremmo anche analizzare tanti aspetti in più, capire quanti sono quelli con disagio, quanti lavorano, quanti hanno perso il lavoro, quanti hanno anziani, quanti hanno redditi bassi, quanti hanno minori, cioè noi dobbiamo votare così con dei punteggi, un punteggio assegnato senza avere soppesato effettivamente ciò che troviamo nel territorio.

Mi sento un pochino, e mi scuso con i cittadini a casa, se esaminerò, non ho detto che voterò a favore o contrario, ma se esamino un problema importantissimo senza avere dati alla mano, conoscenza. Beh, diremo, diciamo che diamo dei punti in base a quest'ordine. Tante volte i punti vengono dati con diversa impostazione se abbiamo un quadro generale di quali sono le problematiche. Ne butto uno là, mi viene da dire: ma se uno ha uno stipendio basso e questo stipendio è, che ne so, paragonato a un altro, a un nucleo familiare, un altro a un nucleo familiare ben più ampio ma con uno stipendio più alto ma in realtà non è sufficiente, queste valutazioni sono state fatte? E il reddito di cittadinanza? Magari uno ha un reddito di cittadinanza e dice: ma è talmente basso, perché sono 700 euro e quindi prendo meno di uno che ne prende 900, quando magari quello che prende 900 euro va a lavorare dalla mattina alla sera e arriva a casa stanco e ha 900 euro, perde anche l'assegnazione a parità di titolo, perché quest'altro ha il reddito di cittadinanza. Io vorrei essere entrato in quella discussione, in quella valutazione, e dico: ma questo è a casa senza neanche lavorare, gli diamo anche una casa, a parità chiaramente, no? E via dicendo, via dicendo.

Tutte queste analisi ci sono impediti, perché non riesco ad avere una cronistoria di quelle che sono le problematiche, per fortuna sono molto limitate, ecco, ma soprattutto perché è stato escluso l'articolo 25? È una Legge regionale che a me piace, che l'abbiamo sostenuta, perché diceva che devono essere privilegiate persone che sono residenti, se non ricordo male, da almeno cinque anni, nella Legge regionale e qua dice invece: no, diciamo residenti almeno un anno. Perché? Parliamone, non ne abbiamo parlato e mi viene calato dall'alto, per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta in Commissione non si esaminano argomenti fondamentali, importantissimi. Sono pochi? Meglio, ma sono pesanti, sapete. Chi ha queste situazioni è veramente in difficoltà. È quello, speriamo di no, mi auguro di no, ma io sono convinto che arriveranno situazioni ancora peggiori. Non siamo in una fase di miglioramento economico, avremo dei periodi difficili davanti a noi e quindi in quella Commissione sarebbe stato opportuno magari analizzare tutto ciò che dovremo affrontare, inclusi altri aspetti che qui non sono citati, ma a cui magari i cittadini fanno conto. Non dico di spegnere la luce del Comune per risparmiare, ma perché no tanti altri aspetti che magari possono essere analizzati, per le difficoltà economiche, in forma preventiva. Grazie.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Altri interventi? Allora, ci sono alcune precisazioni. Intanto stiamo parlando di documentata emergenza abitativa, quindi sono persone che in questo momento, ieri, l'altro ieri, domani, hanno una esigenza immediata di emergenza abitativa e questa è la prima precisazione.

Seconda precisazione: consuetudine è che, come peraltro finora fatto, il servizio dei servizi sociali assegnava, ovviamente dopo una commissione tecnica, dopo una commissione tecnica assegnava questi due alloggi che avevamo e il capo settore ha ritenuto di predisporre una delibera dove fossero

dichiaratamente espressi i motivi delle varie assegnazioni, proprio perché così lei aveva un documento tecnico, un documento tecnico e non politico, ma un documento asettico e non così dispregiativo come è stato un attimo fa descritto, cioè: ma io ho il reddito di cittadinanza, non lavoro. Che ne sappiamo noi di queste persone? Che ne sappiamo noi che chi ha il reddito di cittadinanza magari ha effettivamente un'emergenza abitativa? Cioè quindi io credo che la nostra figura, in questo caso, soprattutto nei servizi sociali, debba essere messa di lato, proprio perché non abbiamo delle pratiche sotto mano, non abbiamo dei semplici fogli, no? Ma abbiamo dei cuori, abbiamo dei sentimenti, abbiamo delle persone che in quel momento magari soffrono, in quel momento magari non stanno bene e quindi, per aiutare – per aiutare, ripeto – l'ufficio e le assistenti sociali, in particolare, che compongono, che componevano ma compongono tuttora questa commissione tecnica, ribadisco, sia ritenuto, loro stesse hanno ritenuto di avere così un vademecum della procedura.

Da dove partire? Si è pensato di partire dalla Legge 25, quindi così prendendo tout court e ovviamente pensando e analizzando quello che poteva emergere, il ventaglio dei punteggi della Legge. Ovviamente si è fatta una riflessione sui cinque anni di residenza, ma vi posso garantire che un padre di famiglia che magari è qui da sei – sette mesi, perché comunque la sua vita l'ha portato ad arrivare a Ponte San Nicolò e a sceglierlo magari, e sentirmi dire e sentirci dire che non ha più la casa e che i bambini sono ospitati, piuttosto che, perché magari ha anche figli, piuttosto che sentirmi in colpa per dirgli: guarda, siccome non sei qui da cinque anni, non ti do retta. È vero che magari ci sono quelli che abitano qui da dieci anni e magari vengono dopo, no, non è vero, perché comunque in ogni caso poi le altre condizioni vengono confrontate e rapportate. Quindi lo mettiamo sullo stesso piano, ci siamo dati così un riferimento, un anno, perché va bene un anno magari uno sì, a meno che non ci sia qualcuno che porta la residenza qua apposta, quindi queste considerazioni sono state fatte.

Torno a dire e ribadisco: stiamo parlando di emergenza abitativa, nulla a che vedere con la Legge 25, nulla a che vedere anche se viene richiamata, ma viene richiamata proprio perché così abbiamo pensato e ideato questo ventaglio di punteggi, proprio guardando la Legge 25 e torno a dire è regolamento esclusivamente tecnico. Grazie.

Ci sono altri interventi? Marco Schiavon, prego.

SCHIAVON MARCO – Consigliere comunale

Intervengo io, perché forse evidentemente... parto proprio dall'ultima frase che diceva poco fa lei, signor Sindaco. Il fatto che sia un regolamento tecnico, beh, ci sono dei punteggi, è tecnico sotto il punto di vista di sintassi. Quello che leggiamo è tecnico, sì. Però il fatto che sul dispositivo venga citata la Legge regionale e quindi è la Legge 3 novembre 2017 n. 39, che regola proprio questo tipo di requisiti e poi il fatto che si dica che "ai fini dell'assegnazione, la verifica del possesso dei requisiti indicati all'articolo 25 della citata Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, con esclusione del requisito di cui al comma 2 lettera a), da sostituirsi con il requisito della residenza nel Comune di Ponte San Nicolò da almeno un anno".

Io ricordo a tutti i Consiglieri, i cittadini che ci ascoltano da casa e i cittadini presenti, che la Legge regionale parla di residenza nel Veneto di almeno cinque anni, quindi si è voluto ridurre volutamente, ma è una decisione politica questa, ridurre il requisito portandolo a un anno e di conseguenza da un lato andando anche un po' a rivedere, per carità, nel limite della possibilità che viene data a ciascun Ente Locale, la possibilità di ripartire poi e di decidere questo tipo di punteggi, che possono essere da un lato corretti o meno, sono i servizi sociali poi che penso che daranno delle indicazioni alla maggioranza o comunque al Consiglio comunale e di conseguenza poi è il Consiglio comunale che decide di votare più o meno favorevolmente, oppure emendando anche, anche questi punteggi.

Quello che dicevo il capogruppo Orlando era quello di non aver preso in considerazione quell'articolo e quindi questa è una decisione politica e non è tecnica. Quindi a noi non ci convince e, a noi non ci convince, perché se ci fosse stata la possibilità di poterci confrontare, e lo ridiciamo per la millesima volta, in Commissione, evidentemente forse si poteva decidere in maniera un po' più sinergica e evidentemente anche in maniera un po' più unitaria, senza trovare delle divisioni, un regolamento che è un regolamento importante, che regola proprio il disagio familiare. Ci sono dei requisiti che secondo noi non sono stati considerati, ecco qua, questo è quello che stiamo dicendo e dopo per il resto, per carità, si può anche modificare in un futuro, però attualmente non ci convince. Ecco, questo era tutto il senso del ragionamento di poco fa e se rivedete eventualmente anche adesso, ma non penso, questo aspetto, allora siamo qua a discuterlo, altrimenti se si continua a chiedere di votare la delibera così come sta, noi non siamo d'accordo.

Esce ZIGLIO. Presenti n. 13.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Altri interventi? Volpin, prego.

VOLPIN LEONARDO – Consigliere comunale

Sì, grazie Presidente. Come è già stato ribadito, qui siamo a dare un indirizzo tecnico agli uffici per poter dopo agire. Penso ci siano, anzi sono sicuro insomma, sono stati gli uffici a dare indicazioni affinché anche siano stati messi dei paletti e delle indicazioni più precise su dei requisiti all'interno della delibera. Anche qui sicuramente a livello comunale le situazioni di disagio e di emergenza abitativa, di famiglie in difficoltà, ci sono e sono presenti, infatti credo siano stati rapportati anche questi nello stilare questo riferimento tecnico.

Io ringrazio gli uffici e la capo settore, la dottoressa Infante, per il quotidiano lavoro che fanno a supporto di queste famiglie e di queste persone. Ho avuto modo di avere qualche colloquio, a proposito appunto di questo tema. So come lavorano, appunto e credo che il principio del non lasciare mai indietro nessuno, debba continuare ad essere preso come modello e come guida. Quindi io sono assolutamente, siamo assolutamente favorevoli all'impostazione di questa delibera, per dare appunto un aiuto agli uffici a trovare le soluzioni migliori per dare delle risposte, le più umane e le più comprensive, per venire incontro alle esigenze appunto dei cittadini e delle cittadine, delle famiglie in difficoltà. Grazie.

SCHIAVON MARTINO – Sindaco

Altri interventi? Bene, allora, io mi sarei aspettato un qualcosa di diverso, nel senso che noi sappiamo tutti che per emergenza abitativa il Sindaco si deve occupare quel giorno, si deve occupare quel giorno, perché se viene qui qualcuno, il Sindaco si deve occupare perché è in emergenza abitativa, in particolare quando ci sono i minori. Quindi, avendoci così dato un anno di tempo, è chiamiamola una garanzia a qualcuno che magari non instauri un qualcosa che non funziona.

Quindi io credo che il regolamento così posto, ribadisco tecnico perché ce l'ha proposto il capo settore proprio per avere uno strumento di aiuto, per avere questo ventaglio di decisione, perché purtroppo, purtroppo anche a Ponte San Nicolò le domande, le domande sono in aumento e purtroppo l'offerta non è in aumento, oppure sì è aumentata di una unità, ma non è sufficiente.

Quindi, in virtù proprio di questa necessità, di questo bisogno che è in aumento, il capo settore, che è un compito delegato a lei e al suo staff, di individuare l'emergenza, torno a dire e l'ho ribadito più di una volta prima, l'emergenza abitativa, dice: creiamoci un ventaglio di punteggio.

Detto ciò, passiamo alla votazione del nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi destinati ad emergenza abitativa.

* * *

**Oggetto: DESTINAZIONE IMMOBILE A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA E
DEFINIZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI
DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA**

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

05-09-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to INFANTE LAURA

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

05-09-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO